

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Elezioni comunali, provinciali e regionali

Pubblicazione n. 5

Elezione diretta del sindaco
e del consiglio comunale

Istruzioni
per la presentazione
e l'ammissione
delle candidature



P R E M E S S A

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Nella pubblicazione vengono illustrate le norme che regolano il procedimento per la preparazione e la presentazione delle candidature nonché per l'esame delle candidature stesse da parte delle Commissioni e delle Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è trattata unitariamente per le due categorie — previste dalla vigente legislazione — dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e dei Comuni con popolazione superiore a detto limite; quando siano necessarie istruzioni distinte (per le differenze conseguenti ai diversi sistemi elettorali adottati), sono predisposte, di volta in volta, opportune avvertenze.

Si rammenta inoltre che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso ed a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la docu-

mentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

La Commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con l'espressa avvertenza, in caso di ricasazione della stessa, che essi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

CAPITOLO I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 1. — Elenco dei documenti necessari.

In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti, che sono illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:

- 1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- 2) dichiarazione di presentazione della lista;
- 3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- 4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
- 5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- 6) modello di contrassegno di lista.

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'art. 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce, infatti, ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico".

§ 2. — Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.

I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.

A) — Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti, cioè:

– *almeno 9 e non più di 12*, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

– *almeno 12 e non più di 16*, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

– *almeno 15 e non più di 20*, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 (art. 37, comma 1, ed art. 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

B) — Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi (art. 73, comma 1, ed art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Quando, per la determinazione del numero minimo, il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per 3, trova applicazione il citato art. 73, comma 1, in base al quale, allorché il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista, risultante dal calcolo anzidetto, contenga una cifra decimale superiore a 50, esso viene arrotondato all'unità superiore.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista sarà:

- *da 13 a 20*, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
- *da 20 a 30*, nei Comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
- *da 27 a 40*, nei Comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore a 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia;
- *da 31 a 46*, nei Comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
- *da 33 a 50*, nei Comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
- *da 40 a 60*, nei Comuni con più di un milione di abitanti.

§ 3. — Dichiarazione di presentazione della lista.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.

Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Si allegano alcuni schemi di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (allegato n. 1 a pag. 37, allegato n. 2 a pag. 45 ed allegato n. 3 a pag. 53).

Detti requisiti sono:

a) Numero dei presentatori

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta, a norma dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni:

- *da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori*, nei Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- *da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
- *da non meno di 350 e da non più di 700 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- *da non meno di 200 e da non più di 400 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

– *da non meno di 175 e da non più di 350 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

– *da non meno di 100 e da non più di 200 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

– *da non meno di 60 e da non più di 120 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

– *da non meno di 30 e da non più di 60 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

– *da non meno di 25 e da non più di 50 elettori*, nei Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).

Sembra logicamente inammissibile, e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi, che i candidati figurino tra i presentatori delle liste e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.

c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.

La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.

A norma dell'art. 28, quarto comma, e dell'art. 32, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, la firma degli

elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.

Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco (*allegato n. 3 a pag. 53*). Della dichiarazione è redatto apposito verbale che, insieme con gli altri atti, deve essere allegato alla lista dei candidati (art. 28, quarto comma, secondo periodo, e art. 32, quarto comma, secondo periodo, del testo unico n. 570).

Fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993 n. 81, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista (*precedente lettera a) a pagina 7*), le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, *in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali*, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati *con mandato autentificato da notaio*, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

La firma del sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata – a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (1) – da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia.

(1) Riportato a pag. 104.

L'autenticazione dev'essere redatta *con le modalità* di cui all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (1) (decreto che ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (citato art. 14, comma 3).

Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal menzionato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Come già detto, tra i soggetti di cui al citato art. 14 della legge n. 53 del 1990 figurano i consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. Detti consiglieri, in mancanza di contraria disposizione normativa, sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte e anche se essi siano candidati alle prossime consultazioni elettorali.

Ovviamente, l'espletamento delle suddette funzioni da parte di tutti i pubblici ufficiali autenticanti comporta l'adozione di ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione, così da garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente garantito.

I comuni, inoltre, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, valuteranno l'opportunità di autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di

(1) Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (art. 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, chi si riporta:

«Art. 21. - Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.

d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, nono comma, n. 4, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570) nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, commi 2 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La facoltà di indicazione dei delegati è prevista anche nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (art. 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, ed art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.

L'indicazione, però, dei delegati di lista nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

e) Programma amministrativo.

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune (art. 71, comma 2, ed art. 73, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

f) Bilancio preventivo di spesa.

Unitamente alle liste ed alle candidature, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da

rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune (art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81).

§ 4. — Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.

Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilascio di tali certificati, recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti e pertanto deve essere assolutamente evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'Autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'art. 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per inviare, appena se ne manifestasse la necessità, presso il Comune inadempiente, un Commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

§ 5. — Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.

Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale (art. 28, settimo comma, ed art. 32, nono comma, n. 2, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. È necessario, però, che essa contenga *l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (1).

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candida-

(1) L'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« Art. 58. — 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscri-

(Segue)

tura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione (*allegato n. 4 a pag. 57, allegato n. 5 a pag. 61 ed allegato n. 7 a pag. 69*).

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità già indicate nella lettera c) del paragrafo 3 a pagina 8.

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per la elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere

zionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. - 5. (*Omissis*).».

circoscrizionale dello stesso Comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si avverte che, a norma dell'art. 87-*bis* del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, chiunque, nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Per quanto riguarda la problematica relativa alla rinuncia alla candidatura, si rappresenta che la legge non contiene alcuna disposizione in merito.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1° ottobre 1998, n. 1384) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

In ogni caso – per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista – tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

§ 6. — Certificato attestante che i candidati sono elettori.

Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, il testo unico 16 maggio 1960, n. 570, agli articoli 28, ottavo comma, e 32, nono comma, n. 3, richiede, esplicitamente, che l'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 (*pagina 12*) per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.

§ 7. — **Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.**

Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Affinché la Commissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno, nel proprio interesse, evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Vergine, dei Santi, ecc.) (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato ai sensi degli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 (art. 27, terzo comma, secondo periodo, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

§ 8. — **Esenzione dalle imposte di bollo.**

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

CAPITOLO II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 9. — Modalità per la materiale presentazione della lista.

La presentazione delle candidature — intesa come loro «materiale» consegna all'autorità competente — è regolata, nei Comuni sino a 15.000 abitanti, dagli ultimi due commi dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 32 del testo unico medesimo.

La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.

Non sembra inutile rammentare che, come sarà illustrato al punto VI del paragrafo 15 a pagina 24, la legge 21 marzo 1990, n. 53, ha stabilito che la Commissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa *mediante sorteggio*. È evidente, quindi, che i contrassegni delle liste verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

§ 10. — Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.

La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio, *dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione* (1) (articoli 28 e 32 del testo unico 16 maggio 1960, e successive modificazioni).

(1) — Con riferimento al caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori delle liste siano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 8 novembre 1999, n. 23, si è così pronunciata:

« 1) il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

(Segue)

Peraltro, al fine di assicurare al massimo l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, è opportuno che la segreteria degli Uffici comunali resti aperta, *nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20*.

§ 11. — Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, *una ricevuta dettagliata*, la quale deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Al riguardo, si suggerisce l'adozione degli schemi di ricevuta allegati alle presenti istruzioni (*allegato n. 8 a pag. 73 ed allegato n. 9 a pag. 77*).

È opportuno precisare che il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.

« 2) il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ricusare la liste se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di «elettori iscritti nelle liste del Comune»;

« 3) nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

« 4) qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ricusa la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.».

Ciò premesso e tenuto conto della procedura stabilita dagli articoli 28 e seguenti del testo unico medesimo, si esprime l'avviso che i punti 1 e 2 suesposti siano applicabili anche alla presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

Inoltre il Consiglio di Stato (quinta sezione, decisione 30 giugno 1995, n. 965; decisione 22 febbraio 2001, n. 1008) ha ritenuto legittima, con riferimento alle elezioni amministrative, l'esclusione dalla competizione elettorale delle liste le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili che siano privi delle indicazioni del contrassegno di lista e del nome e cognome dei candidati nonché privi del timbro trasversale idoneo a farle considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riportino detto contrassegno ed elenco nominativo dei candidati.

È, tuttavia, raccomandabile che il segretario comunale non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, se le firme dei presentatori della lista non siano debitamente autenticate, se non risulti provato che i presentatori stessi siano elettori iscritti nelle liste del Comune, ecc.

È, poi, necessario, affinché, la Commissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

Ogni lista, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, deve essere rimessa alla Commissione elettorale circondariale competente, cui spetta di controllare la regolarità formale e sostanziale delle candidature e delle documentazioni ad esse inerenti.

È inoltre, raccomandabile che il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla Commissione elettorale circondariale, provveda a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Commissione.

Allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale – stante l'obiettiva impossibilità per il segretario medesimo di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente – il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

CAPITOLO III

**ESAME DELLE CANDIDATURE
DA PARTE DELLA
COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE**

§ 12. — Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presentate sono regolate, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dagli articoli 30 e 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni e, per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dagli articoli 33 e 34 del medesimo testo unico, come successivamente modificato, nonché dagli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

§ 13. — Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature.

Gli articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, stabiliscono che le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla Commissione elettorale circondariale.

Nessuna competenza viene esplicitamente attribuita, al riguardo, alle Sottocommissioni elettorali circondariali, istituite a norma dell'art. 25 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Su conforme parere del Consiglio di Stato, si ritiene che alle operazioni concernenti l'esame delle candidature possano provvedere anche le Sottocommissioni, là ove queste siano state istituite.

Pertanto, i presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, *quando lo ritengano necessario* per il rilevante numero dei Comuni del circondario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, possono affidare alle Sottocommissioni elettorali circondariali esistenti i compiti demandati dagli articoli 30 e 33 del testo unico n. 570 alle Commissioni elettorali circondariali.

Ciò stante, quanto, nei seguenti paragrafi, è chiarito in merito alle operazioni della Commissione elettorale circondariale è da intendersi riferito anche a quelle Sottocommissioni alle quali il presidente della Commissione elettorale circondariale abbia demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame ed all'ammissione delle candidature alla carica di sindaco e

delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.

§ 14. — Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Prima di illustrare le varie operazioni che la Commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, vorrà considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste le perverranno.

§ 15. — Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.

Le operazioni della Commissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

I. — ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.

Come prima operazione, la Commissione dovrà controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali, se la lista, con la relativa candidatura alla carica di sindaco, sia stata presentata *entro il termine previsto* dall'art. 28, penultimo comma, e dall'art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.

Qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida.

II. — VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.

La Commissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto (paragrafo 3, lettera *a*), a pagina 7), e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli (paragrafo 3, lettera *c*), a pagina 8).

A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche:

– la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;

– la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;

– la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge ed illustrate nel paragrafo 4 a pagina 12.

La Commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

La Commissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del Comune non risulti documentato (1) e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ruscata.

La lista dovrà parimenti essere ruscata qualora, effettuate le verifiche anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

III. – ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.

Successivamente, la Commissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:

a) Controllo del numero dei candidati.

La prima operazione che la Commissione dovrà effettuare consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti o, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi con arrotondamento all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.

Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ruscata.

Se la lista, poi, dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito (paragrafo 2 a pagina 6), la Commissione provvederà a

(1) – A pagina 16, nota (1), è riportato uno stralcio della decisione del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 novembre 1999, n. 23, relativa alla documentazione del requisito di elettore.

ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).

b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, firmata dall'interessato e debitamente autenticata (paragrafo 5 a pagina 12).

Analogamente dovrà essere verificata, *nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*, la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e le liste collegate (art. 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato art. 58, comma 1, o per i quali manchi ovvero sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione o di collegamento, dovranno essere cancellati dalla lista (articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati – comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, a norma del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 – contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.

La Commissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea (art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197), la Commissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.

In merito alla questione se debba o meno essere ruscitata una lista quando i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 del sabato, si richiama la decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 8 novembre 1999, n. 23 [pagina 16, nota (1)].

d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d), la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle lettere b), c) e d).

IV. — ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.

La Commissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.

La Commissione dovrà ricusare:

– i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;

– i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate (art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132);

– infine, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, la Commissione ne dà notizia agli interessati.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso entro un termine di quarantotto ore.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'art. 33 del testo unico n. 570, dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla Commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

V. — NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.

La Commissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ed il 26° giorno antecedente la data della votazione, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o

modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.

La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione. Sembra, comunque, opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

Peraltro, circa l'immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali del procedimento elettorale, si rammenta che – con decisione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 14 novembre 2005, n. 10 – il predetto consenso ha ritenuto che “debba essere esclusa la possibilità di impugnazione, anche prima della proclamazione degli eletti, di tutti gli atti endoprocedimentali riguardanti le operazioni per le elezioni comunali” e che la non impugnabilità immediata di atti aventi effetti sicuramente lesivi (quali quelli di esclusione dal procedimento elettorale), con conseguente improponibilità anche di eventuali misure cautelari, non si pone in contrasto con il principio affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 27 dicembre 1974, n. 284), secondo cui il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale del sistema di tutela giurisdizionale. Questo perché, nella fattispecie in discorso, non si prospetta una esclusione o una limitazione dell'area di esercizio del potere medesimo, ma si stabilisce soltanto un criterio di accorpamento di tutte le impugnative riferibili allo stesso procedimento elettorale (entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, ai sensi dell'art. 83/II del testo unico n. 570 del 1960), ragionevolmente giustificato dall'intendimento del legislatore di consentire lo svolgimento della consultazione nel termine stabilito, per evidenti ragioni di concentrazione dell'impegno politico e amministrativo richiesto per la tornata elettorale.

VI. – SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la Commissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo *a ciascun candidato alla carica di sindaco ed a ciascuna lista ammessa.*

– *Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e del contrassegno della lista a ciascuno di essi collegata, la Commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, *mediante sorteggio* da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

– *Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*, la Commissione elettorale circondariale procede al *sorteggio* dei nominativi dei

candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, *mediante apposito, distinto sorteggio*.

Successivamente, la Commissione rinumerata tutte le liste, assegnando ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine *definitivo* in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni delle liste collegate.

§ 16. — Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al sindaco ed al Prefetto.

Le decisioni della Commissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati (*allegato n. 10 a pag. 81 ed allegato n. 11 a pag. 85*), il quale deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione.

Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.

Poiché l'errata indicazione delle generalità dei candidati nei manifesti e nelle schede di votazione può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, si ritiene necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al sindaco ed al Prefetto sia effettuata sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei presidenti delle Commissioni: tali comunicazioni dovranno portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e debbono recare la firma del presidente della Commissione.

Analogamente, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla Commissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) ed al Prefetto (quelli di cm 2 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.

§ 17. — Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la Commissione deve, *per ciascun Comune*, comunicare ai sindaci le liste ammesse (art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni), con il rispettivo numero d'ordine *definitivo* riportato a conclusione delle operazioni di *rinumerazione* di cui al paragrafo 15, VI (pagina 24).

§ 18. — Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.

La Commissione, a norma del primo comma dell'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del Comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la Commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

CAPITOLO IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19. — Carattere facoltativo delle designazioni.

Il nono comma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, ed il comma 3 dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, per i Comuni sino a 15.000 abitanti, stabiliscono che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.

Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

§ 20. — Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone e secondo le modalità indicate alla lettera c) del paragrafo 3 a pagina 8.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poichè, come precisato alla lettera d) del paragrafo 3 a pagina 11, possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.

Non è previsto il caso che i delegati non sappiano firmare.

Comunque, in tale eventualità, si dovrà fare ricorso alla procedura di cui all'art. 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.

Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

Si ritiene opportuno suggerire che, a seguito dell'introduzione del turno di ballottaggio (1) — che giuridicamente si configura come una prosecuzione delle operazioni elettorali non concluse con il primo turno di votazione — la designazione dei rappresentanti di lista per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale venga effettuata *anche* in relazione a detto secondo turno di votazione.

Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno la facoltà di designare *nuovi* rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione *in luogo* di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non era stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall'art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

§ 21. — Organi ai quali dev'essere diretta la designazione - Termini.

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione, a norma dell'art. 35 del testo unico n. 570, può essere fatta:

1° — *al segretario del Comune*, entro il venerdì precedente la elezione.

Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la Commissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco (paragrafo 18 a pagina 26) e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;

(1) — Art. 71, comma 6, ed art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pagine 122 e 123).

2° – *direttamente al presidente del seggio*, il sabato pomeriggio, *durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione*, oppure la mattina della domenica *purché prima dell'inizio della votazione*.

Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.

b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici.

Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni.

Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

§ 22. — Requisiti dei rappresentanti di lista.

Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista, l'art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che essi devono essere elettori del Comune.

Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale; e rappresentante del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale presso il medesimo seggio.

In tal caso, atteso che il citato art. 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del Comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell'art. 40 del testo unico n. 570, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione.

Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio regionale, del Consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, sia come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi.

Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

CAPITOLO V

TURNO DI BALLOTTAGGIO
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 23. — Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.

L'art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che, *nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti*, in caso di parità di voti tra candidati alla carica di sindaco, si procede ad un turno di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno.

Per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il successivo art. 72, comma 5, prevede un secondo turno di ballottaggio, da effettuarsi entro gli stessi termini, qualora, al primo turno, nessun candidato alla carica di sindaco ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

Al turno di ballottaggio sono ammessi i due candidati alla carica di sindaco che, al primo turno, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In tale ipotesi i candidati ammessi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il *collegamento con ulteriori liste* rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno.

Si precisa che l'ufficio presso il quale debbono essere depositate le dichiarazioni di *ulteriore collegamento* è lo stesso al quale sono state già presentate la candidature per il primo turno di votazione, vale a dire la segreteria del Comune.

A tal fine è necessario che, nei sette giorni successivi alla votazione del primo turno, la segreteria comunale osservi il normale orario di apertura degli uffici anche nelle giornate festive che ricadono nei giorni predetti, pubblicizzando adeguatamente tale orario, con particolare riferimento alla chiusura degli uffici nella giornata di domenica, termine ultimo per il deposito degli ulteriori collegamenti.

Scaduti gli anzidetti termini, il segretario comunale cura l'immediata comunicazione, alla Commissione elettorale circondariale, delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste.

§ 24. — Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'Adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla Commissione elettorale circondariale il verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

La predetta Commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio, e della lista collegata al sindaco, per la predisposizione del manifesto, ed al Prefetto, per la stampa delle schede (per l'ordine di stampa, si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'Ufficio centrale comunica alla Commissione elettorale circondariale che *nessuno* dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno (art. 72, comma 5, del citato decreto legislativo).

La Commissione, preso atto di tale comunicazione e *scaduti i termini* per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti:

a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il *sorteggio* dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (art. 72, comma 7, del decreto legislativo n. 267), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di *rinumerazione effettuate in occasione del primo turno*.

Le candidature ammesse al ballottaggio, insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla Commissione al sindaco, per la stampa del manifesto, ed al Prefetto, per la stampa delle schede.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 2.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 3.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere.

ALLEGATO N. 4.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 5.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 6.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 7.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale.

ALLEGATO N. 8.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di ricevuta una lista di candidati per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.

ALLEGATO N. 9.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di ricevuta una lista di candidati per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente.

ALLEGATO N. 10.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 11.

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti.

ALLEGATO N. 1

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 15.000 ABITANTI*

(Art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
ed art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)



ALLEGATO N. 1
Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica, candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

- (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- (cognome, nome, luogo e data di nascita)
- (cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig. nato a il e domiciliato in ed il sig. nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

e) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.
dimorante in

....., addì 20

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).


Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di entificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
 da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza.



....., addì 20

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del
sig., nato a il
(cognome e nome)

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., *addì* 20



....., *addì* 20

Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

ALLEGATO N. 2

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE DI UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

(Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
ed articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)



ALLEGATO N. 2

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di, nel numero di, risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio ed in numero atti separati, nonché da numero dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal quarto comma dell'art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dichiarano di presentare, per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di, che avrà luogo domenica, candidato alla carica di sindaco il sig. nato a il

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di numero candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

.....
(cognome, nome, luogo e data di nascita)

La lista si contraddistingue con il contrassegno

Delegano il sig. nato a il e domiciliato in ed il sig. nato a e domiciliato in, i quali possono assistere, su convocazione della Commissione elettorale circondariale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso ed a ciascuna lista ammessa ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

I suindicati delegati hanno altresì, facoltà di presentare le dichiarazioni di cui all'art. 72, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

A corredo della presente, uniscono:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti la iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autentiche;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni;

.....

e) la dichiarazione dei delegati della presente lista di candidati di collegamento al candidato alla carica di sindaco;

f) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un Comune della Repubblica;

g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

l) bilancio preventivo delle spese di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*).

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, i sottoscritti eleggono domicilio presso il sig.
 dimorante in

....., addì 20

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso.

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).


Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

COGNOME	NOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di entificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				
.....
Documento di identificazione.....				

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Attesto che gli elettori sopra indicati (n.),
(indicare il numero in cifre ed in lettere)
 da me identificati a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il documento segnato a margine di ciascuno, hanno sottoscritto in mia presenza



....., addì 20.....

.....
 Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica
 del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

(ATTO SEPARATO)

PRESENTAZIONE DELLA LISTA
DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il contrassegno
..... per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di

La lista dei sottonotati candidati è collegata con la candidatura a sindaco del
sig., nato a il
(cognome e nome)

per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che avrà luogo domenica

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono , con sede in (1).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	


Cognome e nome		Luogo e data di nascita	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

A norma dell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.), da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

....., addì 20



....., addì 20

.....
Firma leggibile (*nome e cognome per esteso*) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

(1) — Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nomi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

ALLEGATO N. 3

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

VERBALE DI ADESIONE
ALLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO
E DI UNA LISTA DI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
PER L'ELETTORE CHE NON SAPPIA
O CHE NON POSSA SOTTOSCRIVERE

(Art. 28, quarto comma, ed art. 32, quarto comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

ALLEGATO N. 3

Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere

L'anno, addì del mese di,
innanzi a me (notaio, o segretario comunale, o impiegato comunale delegato dal sindaco)
..... ,
nell'Ufficio comunale di
ed alla presenza dei signori **(1)**
.....
è comparso il signor **(1)**
il quale ha dichiarato di non sapere *ovvero* di non poter sottoscrivere e di aderire, con il presente atto, ai sensi del quarto comma dell'art. 28 (*oppure* del quarto comma dell'art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di sindaco e della lista di candidati per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del Comune di
che avrà luogo domenica
recante il contrassegno

Egli, inoltre, dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

I testimoni anzidetti dichiarano, a loro volta, che il predetto è il signor
.....

In fede, si rilascia il presente atto, che viene letto e sottoscritto da me e dai due testimoni indicati, per essere allegato agli atti di presentazione della candidatura.

(Firma del notaio, o del segretario comunale o impiegato comunale)

.....

(Firme dei testimoni)

1°

2°

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.

ALLEGATO N. 4

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 15.000 ABITANTI*

(Art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
ed art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

ALLEGATO N. 4

Modello di dichiarazione di accettazione
di candidatura alla carica di sindaco per i
Comuni con popolazione *sino* a 15.000
abitanti

Il sottoscritto (1),
nato a il,
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, che si svolgerà domenica
....., nella lista recante il contrassegno

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver accettato la candidatura in altro Comune e di
non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (2).

....., addì 20

Firma (3)

Domicilio

Autenticazione della firma del candidato
alla carica di sindaco (3)

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco; per le donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riportato a pag. 115.

(3) — L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), a pag. 8.

ALLEGATO N. 5

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE

SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

(Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
ed articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

ALLEGATO N. 5

Modello di dichiarazione di accettazione di
candidatura alla carica di sindaco
per i Comuni con popolazione *superiore*
a 15.000 abitanti

Il sottoscritto (1)
nato a il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di
per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale che si svolgerà domenica
.....

Il sottoscritto dichiara, altresì, che la presente candidatura è collegata alla lista / alle liste di
candidati al consiglio comunale recante / recanti il contrassegno / i contrassegni:

- 1)
2)
3)
4)

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essersi presentato candidato in altri Comuni e di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (2).

....., addì 20

Firma (3)

Domicilio

Autenticazione della firma del candidato alla carica di sindaco (3)

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco;
per le donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riportato a pag. 115.

(3) — L'autenticazione della firma dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indi-
cate al paragrafo 3, lettera c), a pag. 8.

ALLEGATO N. 6

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DEI DELEGATI DELLA LISTA
PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO
ALLA CARICA DI SINDACO

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

ALLEGATO N. 6

Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti

I sottoscritti:

sig.,
nato a il
e domiciliato a
e sig.
nato a il
e domiciliato a
delegati della lista recante il contrassegno
.....
dichiarano che, in occasione dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di
.....
che avrà luogo domenica
la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del
sig.
nato a il

Firme (1)

.....

Autenticazione delle firme (1)

.....

(1) — L'autenticazione delle firme dev'essere effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), a pag. 8.

ALLEGATO N. 7

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 28, sesto e nono comma, ed art. 32, settimo ed ottavo comma,
del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

ALLEGATO N. 7

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto (1)
 nato a il
 dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno

 per l'elezione diretta del sindaco e di n. consiglieri per il Comune di
 che si svolgerà domenica

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (2).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di (3), e di non essere consigliere in carica di altro Comune.

....., addì 20

Firma (4)

Domicilio

*Autenticazione della firma del candidato
 alla carica di consigliere comunale* (4)

(1) — Indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di consigliere comunale; per le donne coniugate o vedove, aggiungere anche il cognome del marito.

(2) — Riprato a pag. 115.

(3) — Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengano nello stesso giorno (art. 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riportato a pag. 115).

(4) — L'autenticazione della firma va effettuata da una delle persone e secondo le modalità indicate nel paragrafo 3, lettera c), a pag. 8.

ALLEGATO N. 8

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SINO A 15.000 ABITANTI*

DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(Art. 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni,
art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni,
ed art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

ALLEGATO N. 8

Ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione *sino* a 15.000 abitanti, da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor una lista recante il contrassegno di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di (1) che avrà luogo domenica nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;

d) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;

e) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

f) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

g) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

h) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a sindaco ammessi ed hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

....., addì 20



Il segretario comunale

.....

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo, o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

ALLEGATO N. 9

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI RICEVUTA
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

*PER I COMUNI CON POPOLAZIONE
SUPERIORE A 15.000 ABITANTI*

DA RILASCIARSI DAL SEGRETARIO COMUNALE
O DA COLUI CHE LO SOSTITUISCE LEGALMENTE

(Art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570)

ALLEGATO N. 9

Ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione *superiore* a 15.000 abitanti, da filarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente

COMUNE DI

Il sottoscritto segretario comunale dichiara di aver ricevuto oggi, alle ore, dal signor, una lista recante il contrassegno, di candidati per l'elezione del consiglio comunale del Comune di (1) che avrà luogo domenica, nonché la candidatura per l'elezione diretta del sindaco del medesimo Comune.

Allegati alla lista sono stati presentati:

a) numero certificati, dei quali numero collettivi, comprovanti l'iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune;

b) dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, firmata ed autenticata;

c) numero dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmate ed autenticate;

d) la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:

.....

e) numero certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco ed i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori di un comune della Repubblica;

f) la dichiarazione dei delegati della presente lista dei candidati di collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

g) la dichiarazione — sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio — attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (1);

(1) — Solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

h) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare;

i) copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;

l) bilancio preventivo delle spese, di cui all'art. 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti*);

m) la dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascun candidato a sindaco e a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

....., addì 20



Il segretario comunale

.....

ALLEGATO N. 10

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E DELLE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE

SINO A 15.000 ABITANTI

ALLEGATO N. 11

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

MODELLO DI MANIFESTO
DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI SINDACO
E DELLE LISTE DEI CANDIDATI
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

PER I COMUNI CON POPOLAZIONE

SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

ALLEGATO N. I I

Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

COMUNE DI

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Liste dei candidati per l'elezione diretta alla carica di sindaco e di n. consiglieri comunali che avrà luogo domenica

(Articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO		
1)	2)	3)			
LISTA COLLEGATA	LISTE COLLEGATE		LISTE COLLEGATE		
					
.....
.....
.....
.....

....., addì 20

IL SINDACO

.....

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
CONCERNENTI
LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE
DELLE CANDIDATURE

PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (stralcio).

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale (stralcio).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (stralcio).

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)

(Omissis).

Capo II

DELL'ELETTORATO ATTIVO

Art. 13.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13)

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (1), e successive modificazioni.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali (2), la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

(1) — Alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, ha fatto seguito il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni

(2) — Con decreto del Ministro dell'Interno 2 aprile 1998, n. 117, sono stati dettati criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni.

Capo III

DELL'ELEGGIBILITÀ

(*Omissis*). (1)

Capo IV

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

Disposizioni generali

(*Omissis*).

Sezione II

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti (2)*

(*Omissis*).

Art. 28.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 27, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 15)

(*Omissis*). (3)

(1) — Il capo III è stato abrogato dall'art. 10, primo comma, n. 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità ecc.]. — La materia è attualmente regolata dagli articoli da 55 a 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 113).

(2) — Limite di popolazione attualmente in vigore in applicazione degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 122).

(3) — Il primo comma prevedeva la formazione delle liste dei candidati; esso è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(*Omissis*). (1)

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (2).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (3) (4). I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

(*Omissis*). (5).

(1) — Il secondo comma determinava il numero dei sottoscrittori delle liste dei candidati; il medesimo è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(2) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2003).

(3) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(4) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato a pag. 104.

(5) — Il sesto comma del testo originario è stato abrogato dall'art. 4, comma 8, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

Con la lista deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata [dal Sindaco, o da un notaio, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore] (1). La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (2) (3).

Per ogni candidato si deve, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica (4).

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare le candidature in più di una lista dello stesso comune (5).

La presentazione delle candidature deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (6).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale (7).

(Omissis).

Art. 30.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 28, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 17)

La Commissione elettorale circondariale (7), entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

(1) — Le autorità indicate tra parentesi quadre sono state sostituite con quelle espressamente specificate nell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni (pag. 104).

(2) — Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(3) — L'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ecc.], e successive modificazioni, è stato abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera p, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali]; a norma dell'art. 275 del citato decreto (pag. 126), il riferimento dev'essere ora fatto all'art. 58 del medesimo decreto (pag. 115).

(4) — I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza] (pag. 112).

(5) — Comma così sostituito a norma dell'art. 11, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norma in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.].

(6) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 9, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(7) — La parola "circondariale" sostituisce la parola "mandamentale", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (1);

c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal [comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (2), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (3);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis (Omissis) (4);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati (5);

e-ter) comunica ai delegati di lista le dimissioni di rikusazione di lista o di esclusione di candidato (6).

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo e uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo (7).

(1) — La lettera b) è stata così sostituita dall'art. 12 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati ecc.].

(2) — Il riferimento all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dev'essere ora fatto all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 115), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p), e 275 del medesimo decreto (pag. 126).

(3) — La lettera c) è stata così costituita dall'art. 2, comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(4) — La lettera *d-bis* - già inserita dall'art. 4, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.], e con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati - è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(5) — La lettera *e-bis* è stata aggiunta dall'art. 13, comma 3, lettera a) della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(6) — La lettera *e-ter* è stata inserita dall'art. 4, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.].

(7) — Comma inserito dall'art. 13, comma 3, lettera b), della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

Art. 31.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 29)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine risultato dal sorteggio (1).

Sezione III

*La presentazione delle candidature nei Comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti (2)*

Art. 32.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 30, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 18)

(*Omissis*). (3)

(*Omissis*). (4)

La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale (5).

(1) — Le parole “secondo l'ordine risultato dal sorteggio” così sostituiscono le parole “secondo l'ordine di presentazione delle relative liste”, precedentemente in vigore, a norma dell'art. 13, comma 4, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

(2) — Limite di popolazione attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 122).

(3) — Il primo comma è stato abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(4) — Il secondo comma (già relativo al numero dei presentatori di ogni lista di candidati) ha cessato di avere vigore.

(5) — I risultati dell'ultimo censimento ufficiale sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2003 [Popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001] (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2003).

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (1) (2). Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28 (3).

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. (4)

(Omissis). (5)

Di tutti in candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso comune (6).

Con la lista devesi anche presentare (7) (8):

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

(1) — Periodo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(2) — L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, è riportato a pag. 104.

(3) — Riportato a pag. 92.

(4) — Chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (art. 93, primo comma, di questo stesso testo unico, e successive modificazioni, a pag. 103).

(5) — Comma abrogato dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.].

(6) — Comma così sostituito a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità ecc.].

(7) — L'art. 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 [Elezione diretta del sindaco, ecc.] (pag. 109), disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale (vedi statuto e regolamento comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti) e la presentazione obbligatoria di un bilancio preventivo di spesa (per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti).

(8) — I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale, devono consegnare, all'atto del deposito della lista, i documenti specificati nell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 [Attuazione della direttiva 94/80/CEE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza] (pag. 112).

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste *{dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55}* (1) (2);

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste (3) presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28 (4).

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione (5).

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora alla Commissione elettorale circondariale (6) competente per territorio.

(1) — Numero così sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(2) — Il riferimento all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dev'essere ora fatto all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 115), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p), e 275 del medesimo decreto (pag. 126).

(3) — L'art. 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], e successive modificazioni, ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, del testo unico n. 570 del 1960 sono estese anche ai comuni inferiori a 15.000 abitanti (limite attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascuna sezione". — Inoltre, il medesimo art. 16, comma 2, ha disposto che "Per le elezioni... provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente... della provincia o del comune".

(4) — Riportato a pag. 92.

(5) — Comma così sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 11 agosto 1991, n. 271 [Modifiche ai procedimenti elettorali].

(6) — La parola "circondariale" ha sostituito la parola "mandamentale" precedentemente in vigore a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

Art. 33.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 32, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 20)

La Commissione elettorale circondariale (1), entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;

b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa (2);

c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la esistenza di alcune delle condizioni [previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55] (3), o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2), del nono comma, dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali (4);

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis (Omissis) (5);

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4 del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati (6).

(1) — La parola "circondariale" ha sostituito la parola "mandamentale" precedentemente in vigore a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

(2) — Lettera così sostituita dall'art. 13 della legge 24 aprile 1975, n. 130 [Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati ecc.].

(3) — Il riferimento all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, dev'essere ora fatto all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 115), a norma degli articoli 274, comma 1, lettera p), e 275 del medesimo decreto (pag. 126).

(4) — Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 4, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(5) — Lettera già inserita dall'art. 5, comma 1, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.] e successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(6) — Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 5, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale].

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite; (*Omissis*) (1).

Art. 34.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 33, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati di cui all'art. 27, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede, nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine risultato dal sorteggio (2).

Art. 35.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 34, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 22)

La Commissione elettorale circondariale (3), entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezio-

(1) — Comma così sostituito dall'art. dall'art. 5, comma 2, della legge 15 ottobre 1993, n. 415 [Modifiche ed integrazioni alla legge 25 marzo 1993, n. 81, ecc.]. — La parte del periodo che si omette (con la quale veniva stabilita una proporzione dei sessi nella composizione delle liste dei candidati) ha cessato di avere efficacia in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 1995, n. 422.

(2) — Le parole "secondo l'ordine risultato dal sorteggio" sono state inserite dall'art. 13, comma 6, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], in sostituzione delle parole "secondo l'ordine di ammissione delle relative liste" contenute nel testo originario dell'articolo.

(3) — La parola "circondariale" ha sostituito la parola "mandamentale", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 [Disposizioni sulle commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione].

ni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI (1)

Art. 86.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77)

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2), anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno e di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettorato che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87.

(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 78)

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidature o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione dai sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (2).

La pena è aumentata - in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci perso-

(1) — L'ammontare delle pene pecuniarie è calcolato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(2) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

ne, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a euro 5.164 (1).

Art. 87-*bis* (2).

Chiunque nella dichiarazione di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (2).

Art. 88.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 79)

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

(*Omissis*).

Art. 90.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 83)

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 2.065 (1).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due ad otto anni e quella della multa da 1.000 a 2.000 euro (3).

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(2) — Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 5, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 [Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali].

(3) — Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 1), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

Il successivo terzo comma, come sostituito dalla suddetta legge n. 61 del 2004, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte Costituzionale 8 novembre 2006, n. 394.

(*Omissis*).

Art. 93.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 86)

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065 (1).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (2).

(*Omissis*).

Art. 100.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 93)

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente Testo Unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(*Omissis*).

Art. 102.

(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 95)

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, pei reati più gravi non previsti dal presente Testo Unico.

(*Omissis*). (3).

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali e amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

(2) — Articolo così modificato dall'art. 1, comma 2, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge 2 marzo 2004, n. 61.

(3) — La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 102 con la sentenza 23 luglio 1980, n. 121.

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — Serie generale n. 68 del 22 marzo 1990)

(*Omissis*).

Art. 14 (1).

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello (2), dei tribunali e delle [preture (3)], i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (4).

(1) — L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], ed ulteriormente modificato dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(2) — Le parole "corti d'appello" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

(3) — Ora "tribunali ovvero sezioni distaccate di tribunale", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 [Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado], e successive modificazioni.

(4) — Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] (1).

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (2).

(*Omissis*).

Art. 16.

(*Omissis*).

2. Per le elezioni regionali provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'art. 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche ai comuni inferiori ai 15.000 abitanti (3) ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

(*Omissis*).

(1) — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è stata abrogata dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], testo unico che disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che si riporta:

«Art. 21. — *Autenticazione delle sottoscrizioni*».

1. (*Omissis*).

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R)».

(2) — Per le elezioni provinciali e comunali, le candidature si presentano dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello stabilito per la votazione.

(3) — Limite di popolazione attualmente in vigore a norma degli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 122).

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
Serie generale n. 72 del 27 marzo 1993)

(*Omissis*).

CAPO I

ELEZIONE DEGLI ORGANI COMUNALI E PROVINCIALI

(*Omissis*).

Art. 3.

Sottoscrizione delle liste

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti (1).

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

(1) — Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale].

3. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.

4. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni (1). [Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari]. (2)

5. (*Omissis*). (3)

6. La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogata.

(*Omissis*).

Capo III NORME SULLA CAMPAGNA ELETTORALE

(*Omissis*).

Art. 29.

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e gior-

(1) — L'art. 20, quinto comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati], e successive modificazioni, è così formulato:

"La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (riportato a pag. 104); deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [ora, euro 0,05] per ogni sottoscrizione autenticata."

(2) — Periodo da ritenere abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130 [Modifica dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori], che ha sostituito l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale], (pag. 102) e della legge 30 aprile 1999, n. 120 [Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale], che ha ulteriormente modificato il medesimo art. 14 (pag. 104).

(3) — Comma abrogato dall'art. 274, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

nali murali è ammessa nei limiti con sentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, *spot* pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive (1).

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:

a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;

b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;

c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali (1).

3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da euro 516 a euro 25.822 (2).

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa (3)

(1) — Si vedano anche l'art. 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica], e successive modificazioni, e la legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica].

(2) — Comma così sostituito dall'art. 15, comma 18, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 [Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica].

Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, ecc.].

La Corte Costituzionale, con sentenza 12-25 luglio 2001, n. 287, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 5 nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria.

(3) — L'art. 9 comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 [Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica], dispone, ora, che "Dalla data di convocazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30.

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

(Omissis).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 104 del 6 maggio 1993)

(Omissis).

Art. 1.

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.

2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.

3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6 (1), e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge (2), indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

(1) — Ora, art. 72, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 123).

(2) — Attualmente, art. 74, commi 7 e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di cui all'art. 5 della legge(1), ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ammesso, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

2. Nei comuni di cui al comma 1, l'arrotondamento all'unità superiore, previsto dal comma 7 dell'art. 5 della legge (1), si effettua quando il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

Art. 4.

1. Per le elezioni del consiglio provinciale e per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio elettorale centrale e, rispettivamente, la commissione elettorale circondariale procedono, sia in sede di prima votazione sia in sede di eventuale ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di gruppo o di lista appositamente convocati.

2. Sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di presidente della provincia o alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni dei gruppi o delle liste riprodotti secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato a norma delle vigenti disposizioni.

(Omissis).

Art. 15.

1. Le schede per la prima votazione e per il turno di ballottaggio previste dalla legge devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H ed I allegate al presente regolamento.

2. *(Omissis).*

(Omissis).

(1) — Ora, art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali] (pag. 122).

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 88 del 15 aprile 1996)

(Omissis).

Art. 5.

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'intressato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1 (1), della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

(Omissis).

(1) — Non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui viene affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che corrisponde al 40° giorno antecedente quello della votazione.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254 del 30 ottobre 2000)

(Omissis).

Parte I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Titolo III

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE
E DELLA PROVINCIA

Art. 36.

Organi di governo

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco.
2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il presidente.

Art. 37.

Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
 - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
 - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
 - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.
 - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
 - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
 - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
 - h) da 12 membri negli altri comuni.
2. *(Omissis)*

Art. 38.

Consigli comunali e provinciali

1. - 3. (*Omissis*).

4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

6. - 9. (*Omissis*).

(*Omissis*)

Art. 51.

*Durata del mandato del sindaco del presidente della provincia e dei consigli
Limitazione dei mandati*

1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

(*Omissis*)

Capo II

INCANDIDABILITÀ, INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ

Art. 55.

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

2. Per l'eleggibilità alle elezioni comunali dei cittadini dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (1).

(1) — L'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è riportato a pag. 112.

Art. 56.

Requisiti della candidatura

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province o in più di due comuni o in più di due circoscrizioni, quando le elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 57.

Obbligo di opzione

1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio.

Art. 58.

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri

d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale (1) è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1, si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

(Omissis)

Art. 60.

Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori (2);

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

(1) — [Applicazione della pena su richiesta].

(2) — Il numero 1 dell'art. 60 è così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 [Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici].

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia (1);

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

(1) — Numero così modificato dall'art. 14-*decies*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 61.

Ineleggibilità a sindaco e presidente della provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

Art. 62.

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Art. 63.

Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione, rispettivamente da parte del comune o della provincia o che

dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente (1);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di inleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

(1) — Numero così modificato dall'art. 14-*decies*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168.

Art. 64.

*Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale
e assessore nella rispettiva giunta*

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

Art. 65.

*Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale comunale
e circoscrizionale*

1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.

3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione del comune.

Art. 66.

Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere

1. La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

Art. 67.

Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Art. 68.

Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.

Art. 69.

Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Art. 70.

Azione popolare

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al

tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Capo III

SISTEMA ELETTORALE

Art. 71.

Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in

numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

Art. 72.

Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti

tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

Art. 73.

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

(*Omissis*)

Parte IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ABROGAZIONI

(*Omissis*)

Art. 274.

Norme abrogate

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

(*Omissis*).

e) articoli 6, 9, 9-bis fatta salva l'applicabilità delle disposizioni ivi previste agli amministratori regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3 e 4, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570;

(*Omissis*).

p) articoli 15, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, i consiglieri regionali, 15-bis e 16 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

(*Omissis*).

cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3, comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31;

(*Omissis*).

Art. 275.

Norma finale

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

(*Omissis*).

INDICE

Premessa	Pag.	3
----------------	------	---

Capitolo I

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 1 – Elenco dei documenti necessari	Pag.	5
§ 2 – Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale	»	6
a) Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	»	6
b) Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	»	6
§ 3 – Dichiarazione di presentazione della lista	»	7
a) Numero dei presentatori	»	7
b) Dichiarazione da parte del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale	»	8
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori	»	8
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento	»	11
e) Programma amministrativo	»	11
f) Bilancio preventivo di spesa	»	11
§ 4 – Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali	»	12
§ 5 – Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale	»	12
§ 6 – Certificato attestante che i candidati sono elettori	»	14

§ 7 – Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale	Pag. 15
§ 8 – Esenzione dalle imposte di bollo»	15

Capitolo II

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 9 – Modalità per la materiale presentazione della lista	Pag. 16
§ 10 – Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature»	16
§ 11 – Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature»	17

Capitolo III

ESAME DELLE CANDIDATURE

DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

§ 12 – Norme che regolano le operazioni della Commissione elettorale circoscrizionale in ordine all'esame delle candidature	Pag. 19
§ 13 – Competenza delle Sottocommissioni elettorali circoscrizionali in materia di esame e di ammissione delle candidature»	19
§ 14 – Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale circoscrizionale per l'esame delle candidature»	20

§ 15 – Operazioni della Commissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature	Pag. 20
I – Accertamento della data di presentazione delle liste»	20
II – Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme»	20
III – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati»	21
a) Controllo del numero dei candidati»	21
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature»	22
c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali»	22
d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste»	23
IV – Esame dei contrassegni di lista»	23
V – Nuova riunione della Commissione»	23
VI – Sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale»	24
§ 16 – Comunicazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale al sindaco ed al Prefetto»	25
§ 17 – Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale»	26
§ 18 – Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista»	26

Capitolo IV

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 19 – Carattere facoltativo delle designazioni»	Pag. 27
--	---------

§ 20 – Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista	Pag. 27
§ 21 – Organi ai quali dev'essere diretta la designazione — Termini»	28
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione»	28
b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali»	29
§ 22 – Requisiti dei rappresentanti di lista»	29

Capitolo V

TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

§ 23 – Ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco.	Pag. 31
§ 24 – Adempimenti della Commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio»	32

A L L E G A T I

Allegato n. 1 – Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	Pag. 37
Allegato n. 2 – Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti»	45

Allegato n. 3 – Verbale di adesione alla dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale per l'elettore che non sappia o che non possa sottoscrivere	Pag. 53
Allegato n. 4 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	57
Allegato n. 5 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	61
Allegato n. 6 – Modello di dichiarazione dei delegati della lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	65
Allegato n. 7 – Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale	69
Allegato n. 8 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	73
Allegato n. 9 – Modello di ricevuta di una lista di candidati per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti da rilasciarsi dal segretario comunale o da colui che lo sostituisce legalmente	77
Allegato n. 10 – Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	81
Allegato n. 11 – Modello di manifesto dei candidati alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti	85

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

CONCERNENTI

LA PRESENTAZIONE E L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

E DEL CONSIGLIO COMUNALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali (stralcio)Pag. 91

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale
(stralcio) » 104

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio
comunale e del consiglio provinciale (stralcio) » 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132.

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni comunali e provinciali (stralcio) » 110

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996, n. 197.

Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del
diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione
europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza (stralcio) » 112

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) » 113

Publicazione finita di stampare
presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
nel mese di marzo 2007

